



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

### **Assessore all'Industria, artigianato e commercio**

Via G.B. Trener, 3 - 38100 Trento  
Tel. 0461 495761 - Fax 0461 495605  
e-mail: [ass.economia@provincia.tn.it](mailto:ass.economia@provincia.tn.it)

Trento, 9 ottobre 2012  
Prot. n. A029/12/568382/14/7-10

Ai Sindaci  
dei Comuni della  
Provincia di Trento  
LORO SEDI

Ai Presidenti  
delle Comunità di Valle  
LORO SEDI

Al Consorzio Comuni Trentini  
Consiglio delle Autonomie locali  
Via Torre Verde, 21  
38122 TRENTO

Ai Presidenti  
dei Consorzi di valorizzazione dei  
luoghi storici del commercio  
LORO SEDI

Alla Camera di Commercio, Industria,  
Artigianato e Agricoltura  
Via Calepina, 13  
38122 TRENTO

All'Unione delle Imprese, della attività  
professionali e del lavoro autonomo –  
Confcommercio – Imprese per l'Italia  
Trentino  
Via Solteri, 78  
38121 TRENTO

Alla Confesercenti del Trentino  
Via E. Maccani, 207  
38121 TRENTO

Alla Federazione Trentina  
della Cooperazione  
Via Segantini, 10  
38122 TRENTO

Gentile Signore  
Robert Hillebrand  
Rappresentante Federdistribuzione  
c/o Aspiag Service Srl  
Via Buoizzi, 30  
39100 BOLZANO

Gentile Signore  
Marco Grassi  
Rappresentante Federdistribuzione  
c/o Gruppo Lombardini Holding spa  
Via Provinciale, 80  
24044 DALMINE (BG)

Al Sindacato  
C.G.I.L.  
Via Muredei, 8  
38122 TRENTO

Al Sindacato  
C.I.S.L.  
Via Degasperi, 61  
38123 TRENTO

Al Sindacato  
U.I.L.  
Via Matteotti, 20/1  
38122 TRENTO

*Modifiche alla legge provinciale n. 17 del 2010 (legge provinciale sul commercio).*

L'approvazione della legge provinciale n. 17 del 30 luglio 2010 (legge provinciale sul commercio 2010) ha rappresentato un passaggio fondamentale per creare le condizioni di crescita e sviluppo della competitività delle imprese trentine ed ha introdotto importanti elementi di semplificazione amministrativa a vantaggio delle imprese stesse, delle Amministrazioni pubbliche che gestiscono la materia del commercio e dell'intera collettività.

Gli importanti segnali e principi di novità, modernità e di discontinuità rispetto al passato contenuti nella legge provinciale sul commercio offrono un sicuro punto di riferimento per disegnare le strategie di sviluppo e di modernizzazione del settore commerciale, coniugate ad obiettivi di governo del territorio provinciale e di valorizzazione delle identità e tipicità locali.

A due anni dall'entrata in vigore della riforma è maturata l'opportunità di introdurre alcune modificazioni alla legge n. 17 del 2010, al fine di consolidare e rafforzare il ruolo di regia dei Comuni e delle Comunità, nel rispetto dell'attuale assetto delle competenze istituzionali, per la qualificazione dei propri territori attraverso un'attenta pianificazione urbanistica ed ambientale.

Le modificazioni introdotte riguardano essenzialmente tre temi principali:

- 1) **centri storici:** viene stabilita una totale deprogrammazione per gli insediamenti commerciali nei centri storici che sono subordinati esclusivamente al rispetto degli standard urbanistici e di quanto previsto dagli strumenti di pianificazione in materia di tutela degli insediamenti storici. A tale proposito, posso anticipare che ho proposto una modifica alla deliberazione provinciale in materia di parcheggi pertinenziali per gli esercizi commerciali all'interno dei centri storici, con una riduzione delle dotazioni minime ed una esenzione totale, senza oneri, in caso di documentata impossibilità di realizzarli; la proposta di modifica è stata sottoposta al parere del Consiglio delle Autonomie locali e verrà esaminata dalla Giunta provinciale nel corso delle prossime settimane.

La valorizzazione e la riqualificazione dei centri storici rappresenta un elemento ed un fattore di crescita, di potenziamento e di evoluzione non solo del luogo fisico ma soprattutto del sistema di relazioni fra luoghi, attività e persone dove convivono, si sviluppano ed interagiscono tutte le attività, sociali ed economiche, della vita quotidiana.

Servirà l'impegno ed il coraggio di tutti i soggetti interessati (amministratori, operatori commerciali ed immobiliari, consorzi, cittadini) per alimentare virtuosi processi di valorizzazione e di sviluppo dei centri storici delle nostre città e dei nostri paesi; senza l'azione di tutti i protagonisti il progetto resterà infatti solo sulla carta: un insieme di regole e norme, ma una scommessa persa.

- 2) **medie strutture di vendita:** vengono stabilite nuove soglie per la definizione di tali tipologie. Questa modifica consente di assicurare un maggiore grado di autonomia di pianificazione urbanistica da parte dei Comuni i quali, attraverso i piani regolatori comunali, potranno stabilire la zonizzazione e la compatibilità urbanistica nonché le relative condizioni insediative.

La modifica consente inoltre una maggiore e più dinamica flessibilità per gli operatori commerciali che intendono realizzare nuovi insediamenti oppure ampliare, entro le nuove soglie, quelli esistenti al fine di accrescere la propria competitività e riposizionarsi sul mercato con una offerta commerciale rispondente alle mutate e più moderne esigenze dei consumatori e degli utenti.

- 3) **quote di superficie per le grandi strutture di vendita:** viene eliminato qualsiasi "contingente" preventivamente assegnato alle singole Comunità da parte della Giunta Provinciale. La pianificazione urbanistica, da attuarsi attraverso i piani territoriali, risponde esclusivamente a parametri, criteri, vincoli ed elementi di natura urbanistico/ambientale/territoriale/edilizi. Non più quindi indici quantitativi, ma esclusivamente elementi selettivi, che siano in grado di promuovere la qualità degli insediamenti commerciali, privilegiando il risparmio delle aree non edificate e l'uso del patrimonio edilizio esistente con progetti innovativi di riqualificazione del tessuto urbano, territoriale e del paesaggio, in sintonia con le specificità dei territori locali.

L'ordinamento provinciale contiene ora le necessarie misure che rispondono alle esigenze di attuare azioni ed iniziative in grado di favorire un mercato aperto, dinamico e competitivo in un contesto di equilibrato sviluppo di tutte le potenzialità che i territori possono esprimere.

Spetta ora agli Enti territoriali coniugare obiettivi di sviluppo, crescita ed integrazione economica fra i diversi settori produttivi, che favoriscono investimenti ed occupazione, con esigenze di protezione della salute umana e di tutela del territorio e dell'ambiente.

In allegato trasmetto anche una nota esplicativa tecnica, predisposta dal Servizio commercio e cooperazione, con la quale vengono forniti i necessari elementi di chiarimento in ordine alle recenti modifiche normative.

Questo Assessorato assicura, anche attraverso i competenti uffici provinciali, la massima disponibilità a fornire eventuali chiarimenti o approfondimenti che si rendessero necessari.

Con i più cordiali saluti.

- Avv. Alessandro Olivi -  


**Commento tecnico alle modifiche della legge provinciale sul commercio introdotte con legge provinciale n. 21 del 4 ottobre 2012.**

Nella seduta del 28 settembre u.s. il Consiglio provinciale ha approvato la legge provinciale 4 ottobre 2012 n. 21, concernente *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento provinciale in materia di servizi pubblici, di revisione della spesa pubblica, di personale e di commercio”*.

La legge provinciale n. 21/2012 è pubblicata sul numero straordinario n. 2 del Bollettino ufficiale della Regione n. 40 del 4 ottobre 2012 e, per quanto disposto dall'articolo 19, la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e quindi a decorrere dal 5 ottobre 2012.

Si riassumono di seguito le modifiche introdotte:

- 1) con l'articolo 8, comma 2 della l.p. 21/2012 è stato modificato l'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge provinciale n. 17 del 2012 per quanto riguarda le soglie delle medie strutture di vendita.

Rispetto alle previgenti tre soglie (fino a mq. 300 di superficie di vendita nei comuni fino a 5.000 abitanti, fino a mq. 400 nei comuni con popolazione compresa fra 5.000 e 10.000 abitanti e fino a mq. 800 negli altri comuni), le medie strutture di vendita si distinguono ora in due raggruppamenti:

- a) fino a mq. 800 nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- b) fino a mq. 1.500 nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

Le medie strutture di vendita, anche con le nuove soglie, risultano insediabili (a tale proposito si evidenzia la possibilità di ampliamento fino al limite della soglia) nelle aree e zone compatibili con tali tipologie dimensionali nei piani regolatori vigenti e nel rispetto dei criteri provvisori di programmazione urbanistica del settore commerciale approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 177 del 4 febbraio 2011 e ss.mm.

- 2) Con l'articolo 9 della l.p. 21/2012 è stato modificato l'articolo 10, comma 6 della legge provinciale n. 17 del 2010. E' ora stabilita una totale “deprogrammazione” nei centri storici, individuati nei PRG comunali, di tutti i comuni della Provincia. Nei centri storici non si applica in particolare la procedura prevista all'articolo 11 della l.p. 17/2010 per la localizzazione delle grandi strutture di vendita di competenza delle comunità.

All'interno dei centri storici potranno quindi essere insediati esercizi commerciali di qualsiasi dimensione, nel rispetto di quanto previsto dagli strumenti di pianificazione in materia di tutela degli insediamenti storici e dei criteri provvisori di programmazione urbanistica del settore commerciale approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 177 del 4 febbraio 2011 e ss.mm.

- 3) Con l'articolo 10 della l.p. 21/2012 è stato sostituito l'articolo 11 della l.p. n. 17 del 2010. La modifica più significativa, fermo restando il meccanismo e la distribuzione delle competenze istituzionali stabiliti con il previgente articolo, riguarda la soppressione della preventiva assegnazione da parte della Giunta provinciale alle comunità di "contingenti" di superficie da destinare all'apertura di nuove grandi strutture di vendita.

L'articolo risulta ora sensibilmente modificato anche nella sua articolazione e stabilisce i seguenti principi per l'insediamento delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali al dettaglio:

- a) all'esterno dei centri storici e per grandi strutture con superficie di vendita inferiore a mq. 10.000 provvede la Comunità di valle attraverso l'approvazione del piano territoriale ai sensi delle disposizioni di cui al titolo V della legge urbanistica provinciale, avvalendosi degli studi specialistici di natura urbanistica e ambientale (linee guida elaborate dal Politecnico e Università di Torino – Dipartimento Interateneo di Scienze, progetto e politiche del territorio) e nel rispetto dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale che saranno prossimamente definiti con deliberazione provinciale e rispetto ai quali si conformeranno i piani territoriali.
  - b) all'esterno dei centri storici e per grandi strutture con superficie di vendita superiore a mq 10.000, la localizzazione di massima è effettuata dalla Giunta provinciale; successivamente la Comunità di valle, attraverso l'adeguamento del piano territoriale, provvede alla localizzazione puntuale.
- 4) Con l'articolo 11 della l.p. 21/2012 è stato sostituito il comma 3 dell'articolo 35 della l.p. n. 17 del 2010 che riguarda l'esercizio congiunto ingrosso/dettaglio.

Come già anticipato con circolare prot. n. 513571 del 12 settembre u.s. è stato eliminato, conformemente anche con quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2, lettera c) del d.lgs 147/2012, il divieto di esercizio congiunto negli stessi locali dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio.

Ne consegue che per qualsiasi tipologia di prodotto è ora ammesso l'esercizio congiunto ingrosso/dettaglio negli stessi locali; in tal caso l'intera superficie di vendita è sottoposta alle disposizioni previste per il commercio al dettaglio, sia quelle di carattere commerciale che quelle urbanistiche e in particolare quelle relative alla compatibilità urbanistica e destinazioni d'uso.

- 5) Gli articoli 12, 13, 14 e 15 della l.p. 21/2012 sono meri articoli tecnici di coordinamento.

Circolare e testo coordinato della legge provinciale n. 17 del 2010 sono disponibili sul sito "www.commercio.provincia.tn.it" alla voce "attività commerciali" - "normativa".